

## Primo Bando pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per gli impianti del Gruppo A alimentati da biogas e biomasse, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 giugno 2024

Con il presente Avviso Pubblico, aperto ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 giugno 2024 recante *"Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio"* (nel seguito, DM FER2), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura competitiva per l'assegnazione del contingente di potenza destinato all'incentivazione degli impianti alimentati dalle fonti Biogas e Biomassa.

La partecipazione alla procedura competitiva è disciplinata dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del DM FER2 e dalle Regole operative del DM FER2 (nel seguito, Regole operative), che costituiscono parte integrante del presente Avviso Pubblico.

### **Periodo di apertura della procedura e modalità di partecipazione**

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è **FER2\_A\_2024\_1**.

La procedura competitiva sarà aperta il giorno **16/12/2024 alle ore 12:00:00** e sarà chiusa improrogabilmente il giorno **14/02/2025 alle ore 12:00:00**.

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole operative, entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica all'uso predisposta dal GSE, denominata Portale FER-E, accessibile, dalla Sezione Servizi dell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

Secondo quanto riportato nella "Guida all'utilizzo del Portale FER-E", il portale FER-E consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

Si rammenta che il portale FER-E consente al Soggetto Richiedente di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di modificare, annullare o sostituire la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva. Per il dettaglio sulle modalità di modifica e variazione delle richieste si rimanda al paragrafo 3.3.3 delle Regole operative nonché alla "Guida all'utilizzo del Portale FER-E".

I Soggetti Richiedenti, all'atto della partecipazione alla procedura competitiva, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), i Soggetti Richiedenti, all'atto dell'iscrizione alla procedura competitiva, sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione dalla graduatoria, un contributo a copertura delle spese di istruttoria in funzione della potenza iscritta alla procedura, pari a un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, se dovuta.

Tali importi dovranno essere versati secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.1 delle Regole operative.

Alla richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, dovrà essere allegata, per i Soggetti Richiedenti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, oltre alla copia in formato digitale dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (contabile bancaria), la documentazione prevista per la specifica tipologia di impianto nell'Allegato 2.a delle Regole operative, secondo le specifiche ivi contenute.

I requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva dipendono dalle seguenti caratteristiche dell'intervento in progetto:

- tipologia di fonte/tecnologia, vale a dire:
  - biogas, biomasse,
  - solare termodinamico,
  - geotermica tradizionale con innovazioni o a emissioni nulle eolica
  - fotovoltaica off shore floating,
  - fotovoltaica floating su acque interne o energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina,
  - eolica off shore,
- categoria di intervento, vale a dire:
  - nuova costruzione,
  - rifacimento,
- taglia di potenza.

Tali caratteristiche devono essere dichiarate in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Valgono le definizioni riportate al paragrafo 1.2 delle Regole operative e all'articolo 2 del DM FER2.

### **Contingenti di potenza**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DM FER2 e di quanto indicato nell'Appendice A delle Regole operative, il contingente di potenza disponibile nella presente procedura competitiva è pari a 10 MW.

Ai fini della individuazione della quota di contingente assegnato al singolo intervento (qualora ammesso in posizione utile) farà fede la potenza dell'impianto come definita nelle Regole operative.

### **Formazione della graduatoria**

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

La graduatoria è formata nei limiti dei contingenti disponibili tenendo conto della maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento e, in caso di eventuale saturazione del contingente di capacità produttiva messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 5, comma 4 del DM FER2 ed elencati nel seguito:

- a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria (Tabella A).

## **Tariffe di riferimento**

Le tariffe di riferimento sono quelle indicate nell'Allegato 1 del DM FER2 eventualmente aggiornate in applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, comma 4, e 13, comma 3 del DM FER2.

## **Cause di esclusione dalla graduatoria**

Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria (Tabella B):

- mancato adempimento alle prescrizioni o mancato rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM FER2, dalle Regole operative, dal presente bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione;
- non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva descritti all'art. 3 del DM FER2 e al capitolo 2 delle Regole operative (requisiti soggettivi, requisiti oggettivi e requisiti oggettivi generali);
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2.a, del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- qualora risulti saturato il pertinente contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti nel paragrafo 3.2 delle Regole operative, assenza o mancata evidenza del possesso, come desumibile dalla documentazione di cui sopra, di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alla procedura competitiva;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o la trasmissione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata dal Portale FER-E;
- mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento, o in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2.a delle Regole operative per la specifica fattispecie di impianto;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alle procedure e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (ove applicabile);
- sussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.159 del 2011.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

## **Precedenti ammissioni in graduatoria**

Per gli impianti ammessi in posizione utile (Tabella A) nella graduatoria di una precedente procedura del DM FER2, con la partecipazione alla presente procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Per gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabella C) nella graduatoria di una precedente procedura del DM FER2, il GSE non ha verificato il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati; pertanto, l' idoneità alla partecipazione sarà verificata nell' ambito della presente procedura.

### **Verifiche e controlli**

La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva avvia il meccanismo di richiesta di accesso agli incentivi, di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell' ambito di applicazione del DM 31 gennaio 2014 (c.d. "Decreto Controlli").

Pertanto, ai sensi dell' art. 71 del DPR 445/2000 e del "Decreto Controlli", il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della partecipazione alla procedura, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Richiedenti.

### **Protezione dei dati e sicurezza**

I dati personali comunicati dai Soggetti richiedenti nell' ambito della procedura amministrativa descritta nel presente Bando saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all' espletamento della medesima procedura finora descritta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore e di quelle connesse, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell' Amministratore Delegato.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) designato ai sensi dell' art. 37 del citato Regolamento è contattabile dai soggetti interessati al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) o a quello PEC [rpd@pec.gse.it](mailto:rpd@pec.gse.it) per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l' esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili nell' ambito delle istanze presentate al GSE ed in atti a queste collegati con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell' informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del DM FER2 e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, 11 dicembre 2024